

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

*Ricorso con richiesta di misura cautelare collegiale e monocratica e
contestuale istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

PIPICELLA GAETANO, nata il 19/08/1973 a Careri (RC), c.f. PPCGTN73M19B766Z, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi, ZNZPLA88L16D810T con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico così come espressamente designato nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa n. 5 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocationicassino.it

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro- tempore, Ustr Calabria e Usp Reggio Calabria tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

e per quanto occorrer possa contro tutti i docenti inseriti nella prima fascia e nella prima fascia aggiuntiva delle GPS della provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060 , con punteggio inferiore a quello spettante al ricorrente, nonché di tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso vedrebbero pregiudicata la propria posizione in graduatoria.

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Calabria, **prot. 11138 dell'14.07.2026**, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Reggio Calabria e dalle correlate graduatorie di istituto per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, per il biennio 2026/2028;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, gli atti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060 nella parte in cui non includono il ricorrente;

nonché, ove interpretati in senso ostativo, dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 e degli artt. 3 e 6 della medesima Ordinanza;

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di

Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, per il biennio 2026/2028, con il punteggio spettante, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), dell'O.M. n. 27/2026, per effetto della abilitazione su materia conseguita in Romania e della domanda di riconoscimento presentata al Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita al protocollo n. 10605 del 03/05/2021;

- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027.

In breve

Parte ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ha conseguito, in Romania, nel 2018 un titolo di specializzazione che consente allo stesso di svolgere la professione di docente in Romania su materia.

Ha regolarmente presentato domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia estero al Ministero dell'Istruzione (già MIUR).

In forza del medesimo titolo, ha prestato plurimi servizi a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche per molteplici annualità, ivi compreso nel biennio antecedente 2024/2026 (cfr. all. 5 "Contratti su materia").

Nei termini *ex lege* previsti e nel rispetto del OM 27/2026 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Reggio Calabria.

Il provvedimento impugnato ha disposto l'esclusione dalla

prima fascia GPS dei candidati che avevano chiesto l'inserimento con riserva in ragione della **mancata allegazione della traduzione del titolo estero non ancora riconosciuto** ai sensi dell'art. 7 comma 12 Lett. a) O.M. 27/2026.

L'art. 7 comma 12 lett. A) prevede che *“Gli aspiranti docenti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all'estero, qualora ancora non riconosciuti. Nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato, secondo le modalità specificate di seguito. Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7, dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall'Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le modalità specificate di seguito. Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, in conformità alla disposizione da ultimo citata, la natura selettiva dell'accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l'obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;”*.

L'amministrazione ha previsto espressamente l'onere di allegazione del titolo abilitante conseguito all'estero ed il ricorrente l'ha regolarmente allegato.

L'Amministrazione ora lo esclude per la mancata allegazione della mera traduzione dell'attestato di conseguimento del titolo estero!

Parte ricorrente tuttavia, aveva già dichiarato tale titolo estero

nel precedente biennio prestando servizio in forza dello stesso su materia I fascia in tale biennio 2024/2026.

L'Amministrazione era già in possesso della documentazione relativa al titolo estero ed avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non procedere alla esclusione *de plano* della ricorrente dalle GPS.

Sul punto si veda recentissima sentenza del Tar Lazio n. 12717/2026 del 13.07.2026 resa nel procedimento avente NRG 09248/2024 in cui il Tribunale Amministrativo Regionale ha così statuito: *“Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente sia in possesso di un titolo estero di specializzazione, per il quale in data 21.11.2023 ha presentato domanda di riconoscimento (prot. n. 1383; sub doc. 2 al ricorso). Peraltro, la circostanza della pendenza del procedimento di riconoscimento – in assenza di specifiche controdeduzioni sul punto da parte dell'amministrazione scolastica – è stata anche oggetto di allegazione da parte della ricorrente nella domanda di aggiornamento delle GPS (doc. 3 al ricorso). Apodittica appare pertanto la motivazione, presente nel provvedimento di esclusione, circa la mancata allegazione del titolo di accesso. Ove in ipotesi si fosse ritenuta la dichiarazione presente in domanda incompleta, l'amministrazione ben avrebbe potuto – prima di procedere alla avversata esclusione – consentire alla ricorrente la regolarizzazione della medesima, ossia “consentire al ricorrente, in base ai principi del soccorso istruttorio, di procedere alla integrazione della relativa dichiarazione con la documentazione necessaria (vertendosi in un caso di dichiarazione incompleta o parziale – e non omessa – e di titoli acquisiti anteriormente alla partecipazione alla procedura; cfr. Cons. St., I, n. 1031/2024; e sez. VII, n. 8434/2025)” (TAR Lazio, III-bis, n. 9429/2026).*

Tale conclusione appare altresì coerente con quanto statuito da questo Giudice in relazione ad un caso analogo, secondo cui “sotto il profilo giuridico, viene in rilievo la distinzione tra la mancata dichiarazione (o, addirittura, il mancato possesso) del titolo culturale necessario per l'ammissione alla selezione

(che certamente legittimano l'Amministrazione a disporre l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale) e la mancata allegazione della domanda di equivalenza del titolo estero posseduto (la cui esistenza, sia pure con riguardo ad altre procedure concorsuali relative alla medesima classe di concorso, è comunque incontestata), che, nel caso di specie, non autorizzava l'Amministrazione ad escludere l'odierna appellante dalla procedura per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, legittimando semmai l'utilizzo dei poteri di soccorso istruttorio previsti dall'ordinamento giuridico" (Cons. St., VII, n. 6488/2022). In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie, la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento e avendo inviato la relativa domanda all'amministrazione scolastica, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate. Ne consegue l'illegittimità dell'estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame. 4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto."

Nel caso disciplinato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, supra menzionato, il Giudicante ha accolto il ricorso nonostante la mancata allegazione del titolo estero in quanto il ricorrente lo aveva già fornito precedente all'Amministrazione asserendo che la PA avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. **Nel caso di specie invece il sig. Pipicella è stato escluso NON PER LA MANCATA ALLEGAZIONE DEL TITOLO ESTERO, BENSÌ ADDIRITTURA PER LA MANCATA ALLEGAZIONE DELLA TRADUZIONE DEL CERTIFICATO DI CONSEGUIMENTO DI TALE TITOLO, che costituisce certamente un *minus* rispetto alla mancata allegazione del titolo in se', per il quale il TAR nella sentenza 12717/2026 del 13.07.2026 si è già pronunciato in senso favorevole al ricorrente.**

Ne consegue l'illegittimità dell'esclusione, fondata su

un'interpretazione irragionevole, discriminatoria, posta in essere sulla base di una evidente violazione del principio del soccorso istruttorio.

FATTO

1) il ricorrente, cittadina italiana, è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2) il ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione su materia all'estero, segnatamente in Romania (cfr. all. 2 "Titolo estero").

3) In data 03.05.2021 il MIUR ha acquisito al prot. n. protocollo n. 10605 la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materi appresentata dal ricorrente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206/2007, allegando tutta la documentazione necessaria. La procedura di riconoscimento è a oggi pendente.

4) Negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 il sig. Pipicella ha prestato servizio in forza del titolo di abilitazione conseguito su materia all'estero, già dichiarato nei precedenti bienni in fase di aggiornamento delle GPS.

5) In occasione dell'apertura delle GPS valide per il biennio 2024/2026, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento GPS della provincia di Reggio Calabria, richiedendo nuovamente, per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060 l'inserimento in prima fascia con riserva del riconoscimento del titolo estero. L'inserimento con riserva è stato regolarmente concesso dall'Amministrazione.

6) In forza di tale inserimento, il ricorrente è stato individuato quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per l'a.s. 2024/2025, e in data 09/09/2024 ha stipulato con Istituto Comprensivo "M.MACRI" BIANCO-FERRUZ.-AFRICO BIANCO - RCIC84400E contratto di lavoro a tempo determinato

fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025) per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A028 - MATEMATICA E SCIENZE su cattedra INTERNO, per n. 18 ore settimanali, nella posizione di graduatoria 53 con punteggio 100.

7) In data 12.03.2026, il ricorrente ha presentato istanza di inserimento nelle GPS della provincia di Reggio Calabria per il biennio 2026/2028 (domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I17350450.12-03-2026.), **richiedendo per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060 l'inserimento in prima fascia con riserva, in forza del medesimo titolo di abilitazione conseguito in Romania e della già presentata domanda di riconoscimento.**

Nell'istanza la ricorrente ha dichiarato tutti gli elementi richiesti: l'ente che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, l'ente a cui è stata presentata la domanda di riconoscimento (MIM già MIUR), la data di presentazione della domanda di riconoscimento.

8) Con decreto pubblicato sull'Albo on line dell'UST di Reggio Calabria in data 14.07.2026, l'Amministrazione ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, con la seguente motivazione: *"Art. 7 comma 12 Lett. a) O.M. 27/2026 mancata allegazione traduzione italiana del titolo estero non ancora riconosciuto"*.

9) Il ricorrente, stante l'illegittimità del provvedimento, propone il presente ricorso per i seguenti motivi.

DIRITTO

I

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 12, lettera a), dell'O.M. n. 27/2026. Violazione degli artt. 18,

comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Violazione dei principi di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Il provvedimento impugnato ha disposto l'esclusione della ricorrente in applicazione dell'art. 7, comma 12, lett. a), dell'O.M. n. 27/2026, il quale prevede l'obbligo, a pena di esclusione, di produzione del titolo di studio conseguito all'estero qualora ancora non riconosciuto.

Tale disposizione, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la documentazione relativa al titolo estero era già nella piena disponibilità dell'amministrazione procedente per una duplice ragione:

a) la ricorrente aveva già presentato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 22.03.2018, la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania, corredata da tutta la documentazione necessaria, ivi inclusa la traduzione del titolo stesso. L'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Calabria, quale articolazione periferica del medesimo Ministero, era pertanto nelle condizioni di acquisire direttamente alla procedura GPS il titolo estero indicato nella domanda di inserimento;

b) il ricorrente era già stata inserita – in forza del medesimo titolo estero – nella prima fascia delle GPS della provincia di Reggio Calabria nell'a.s. 2024/2025 a seguito di regolare domanda di inserimento, con riserva per riconoscimento del titolo estero, e aveva prestato servizio su posto normale su materia per l'intero anno scolastico 2024/2025.

L'Amministrazione aveva quindi già esaminato e valutato positivamente, seppur in via provvisoria, la documentazione relativa al titolo estero.

L'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che *«i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti»*.

L'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dispone che *«le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti»*.

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente affermato l'illegittimità dell'esclusione dalle GPS per mancata allegazione del titolo estero quando la documentazione sia già nella disponibilità dell'amministrazione procedente.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 11415 del 2026, ha statuito che *«in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, è illegittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti dell'aspirante per mancata allegazione alla domanda di inserimento del titolo di studio conseguito all'estero, qualora la documentazione relativa a tale titolo sia già nella disponibilità dell'amministrazione procedente per effetto di una domanda di riconoscimento presentata dal medesimo interessato al Ministero competente in data coeva o*

anteriore». Nella medesima pronuncia il TAR ha affermato che «l'ufficio scolastico territoriale, che costituisce articolazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avrebbe dovuto infatti acquisire direttamente alla procedura il titolo estero indicato nella domanda di inserimento nelle GPS, senza onerare l'istante della produzione di un titolo a suo tempo inoltrato alla stessa Amministrazione e in ogni caso lasciandolo indenne da ogni sanzione espulsiva».

Il principio è stato ribadito dalle sentenze n. 23757 e n. 23758 del 2025 del medesimo TAR Lazio, che hanno affermato che *«non può trovare applicazione la disposizione che prevede l'obbligo di produzione dei titoli di studio conseguiti all'estero a pena di esclusione, qualora il titolo sia già nella disponibilità dell'amministrazione procedente. L'art. 43 del DPR n. 445 del 2000, che impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio i dati e i documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, prevale sulla specifica previsione normativa che sancisce l'esclusione per mancata allegazione documentale».*

Ancora più pertinente al caso di specie è la sentenza n. 23758 del 2025, che ha ritenuto applicabile il principio anche quando *«il titolo era già pacificamente nella disponibilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito in quanto già accluso alla domanda di riconoscimento del titolo estero»* e quando la ricorrente *«aveva già ottemperato a detto adempimento in sede di partecipazione alla precedente procedura inerente le GPS».*

Nel caso di specie, il ricorrente non solo aveva già depositato il titolo estero presso il medesimo Ministero in occasione della domanda di riconoscimento del 22.03.2018, ma era già stata inserita – in forza di tale titolo – nella prima fascia delle GPS per tutti i precedenti bienni a decorrere dal 2018 e aveva prestato servizio effettivo su materia anche per l'intero

anno scolastico 2024/2025. L'Amministrazione resistente aveva dunque la piena disponibilità – giuridica e materiale – della documentazione relativa al titolo estero e avrebbe dovuto acquisirla d'ufficio.

La clausola dell'art. 7, comma 12, lett. a), dell'O.M. n. 27/2026, ove interpretata nel senso di imporre la produzione del titolo estero a pena di esclusione anche quando il titolo sia già nella disponibilità dell'amministrazione, si pone in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di semplificazione amministrativa e con gli obblighi di acquisizione d'ufficio sanciti dalla normativa generale sul procedimento amministrativo, e come tale deve essere disapplicata o annullata nella parte di interesse.

II

Violazione del principio del soccorso istruttorio.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.

Anche a voler ritenere che la ricorrente fosse tenuta ad allegare il titolo estero alla domanda GPS – e nonostante la documentazione fosse già nella disponibilità dell'Amministrazione – l'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Calabria avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso istruttorio prima di disporre l'esclusione.

L'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 attribuisce al responsabile del procedimento il potere-dovere di «chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete» e di «esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

Il TAR Lazio, con sentenza n. 12717 del 2026, ha affermato che *«l'amministrazione scolastica non può procedere all'esclusione diretta del candidato qualora la dichiarazione resa in sede di domanda risulti incompleta o parziale, anziché del tutto omessa, e il titolo sia stato acquisito anteriormente alla presentazione della domanda stessa: in tale ipotesi, l'amministrazione è tenuta ad attivare i poteri di soccorso istruttorio»*.

La medesima pronuncia ha chiarito che occorre distinguere tra la mancata dichiarazione o il mancato possesso del titolo culturale necessario per l'ammissione alla procedura, che legittimano l'esclusione, e **la mancata allegazione della domanda di equivalenza o riconoscimento di un titolo estero già posseduto e già oggetto di procedimento pendente, che non autorizza l'esclusione ma impone il ricorso al soccorso istruttorio**.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato nella domanda GPS tutti gli elementi relativi al titolo estero: **l'ente rilasciante (Università Dimitrie Cantemir), la data di conseguimento (24/02/2018), l'ente a cui è stata presentata la domanda di riconoscimento (MIUR), la data di presentazione (22/03/2018)**. L'unica carenza – secondo l'Amministrazione – sarebbe l'allegazione materiale della traduzione italiana del documento, che però era già nella disponibilità della medesima Amministrazione.

Si verte pertanto in un'ipotesi di incompletezza documentale e non di omissione radicale, che avrebbe imposto l'attivazione del soccorso istruttorio in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata

nella sentenza n. 12717/2026, ha confermato che «sotto il profilo giuridico, viene in rilievo la distinzione tra la mancata dichiarazione (o, addirittura, il mancato possesso) del titolo culturale necessario per l'ammissione alla selezione (che certamente legittimano l'Amministrazione a disporre l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale) e la mancata allegazione della domanda di equivalenza del titolo estero posseduto (la cui esistenza, sia pure con riguardo ad altre procedure concorsuali relative alla medesima classe di concorso, è comunque incontestata), che, nel caso di specie, non autorizzava l'Amministrazione ad escludere l'odierna appellante dalla procedura per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, legittimando semmai l'utilizzo dei poteri di soccorso istruttorio previsti dall'ordinamento giuridico» (Cons. St., VII, n. 6488/2022).

III

Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di continuità dell'azione amministrativa e del legittimo affidamento. Violazione del principio del nemo potest venire contra factum proprium

L'esclusione disposta dall'Amministrazione risulta altresì illegittima per violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché del legittimo affidamento.

Il ricorrente, come già esposto in fatto, era già stato inserito con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Reggio Calabria dal 2018 e nell'a.s. 2024/2025, quindi nel precedente biennio, ha prestato servizio su materia in forza dello stesso titolo di abilitazione conseguito in Romania, stipulando da I fascia GPS. L'Amministrazione, in quella sede,

non aveva rilevato alcuna carenza documentale e aveva ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese e la documentazione già in proprio possesso.

In forza di tale inserimento, il ricorrente ha prestato servizio effettivo su posto normale e per l'insegnamento di A028 - Matematica E Scienze per l'intero anno scolastico 2024/2025, percependo il relativo trattamento economico e maturando punteggio.

L'Amministrazione non può, a distanza di un anno, adottare un provvedimento diametralmente opposto – l'esclusione dalle GPS – sulla base della medesima documentazione e della medesima situazione giuridica, senza violare il principio del legittimo affidamento e il divieto di venire contra factum proprium.

Il comportamento dell'Amministrazione risulta contraddittorio e lesivo dell'affidamento ingenerato nella ricorrente, la quale ha confidato nella correttezza del proprio operato e nella stabilità delle determinazioni amministrative che avevano già riconosciuto, seppur in via provvisoria, la validità del titolo estero ai fini dell'inserimento in graduatoria e del conferimento degli incarichi di supplenza.

Tale contraddittorietà è resa ancora più evidente dalla circostanza che il titolo estero e la relativa documentazione erano già stati oggetto di esame da parte della medesima Amministrazione in occasione della domanda di riconoscimento del 22.03.2018 e della precedente procedura GPS 2024/2026. L'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria avrebbe potuto – e dovuto – acquisire le relative informazioni dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, trattandosi di dati e documenti già in possesso della medesima entità

ministeriale.

Vi è stato, di fatto, un **arretramento di tutela** non ammissibile nel nostro ordinamento.

Tale comportamento contraddittorio dell'amministrazione integra altresì una **violazione del principio del nemo potest agere contra factum proprium**, principio cardine del diritto amministrativo che vieta alla pubblica amministrazione di tenere comportamenti contraddittori nel tempo, ledendo così il legittimo affidamento dei cittadini.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'amministrazione non può *venire contra factum proprium* quando abbia consolidato nel tempo una prassi interpretativa favorevole ai privati, generando in questi ultimi un ragionevole affidamento sulla continuità dell'azione amministrativa. Il principio trova la sua ratio nella tutela della certezza dei rapporti giuridici e nell'esigenza di coerenza dell'agire pubblico, impedendo che l'amministrazione possa arbitrariamente modificare il proprio orientamento senza adeguata motivazione, con conseguente pregiudizio per le posizioni soggettive consolidate in base alla prassi precedente.

Nel caso di specie, l'improvviso mutamento di indirizzo che nega l'inserimento con riserva, dopo anni di applicazione costante del principio opposto, costituisce un comportamento contraddittorio che viola il canone della buona fede amministrativa e della tutela dell'affidamento, configurando un'ipotesi paradigmatica di *venire contra factum proprium* non consentita dall'ordinamento.

L'interpretazione del Ministero di interpretare in

maniera escludente il contenuto dell'OM. 27/2026 non può essere considerata.

III

Violazione della Direttiva 2005/36/CE e del principio di non discriminazione. Violazione degli artt. 3, 45 e 49 TFUE.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione sotto il profilo della proporzionalità dell'azione amministrativa.

L'esclusione del ricorrente viola il principio di non discriminazione tra titoli interni e titoli esteri, presidiato dall'art. 13, par. 1, della Direttiva 2005/36/CE, che impone agli Stati membri di consentire ai titolari di un titolo conseguito in altro Stato membro l'esercizio della professione alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

L'interpretazione dell'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 27/2026 fatta propria dall'Amministrazione introduce una disparità di trattamento irragionevole tra:

- docenti con titoli conseguiti in Italia, che possono inserirsi in GPS senza alcun onere di allegazione documentale;
- docenti con titoli esteri già riconosciuti, che possono essere inseriti senza riserva;
- docenti con titoli esteri in attesa di riconoscimento, che vengono esclusi per la mera mancata allegazione materiale del titolo, anche quando la documentazione sia già nella disponibilità dell'Amministrazione.

Tale distinzione viola l'art. 3 della Costituzione, non trovando giustificazione nella ratio della normativa, che mira a garantire la più ampia partecipazione alle procedure di reclutamento nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale.

L'esclusione risulta altresì sproporzionata rispetto al fine perseguito, considerato che:

- l'inserimento con riserva garantisce comunque la verifica della qualificazione professionale;
- la clausola risolutiva tutela l'Amministrazione in caso di diniego del riconoscimento;
- l'esclusione comporta un pregiudizio irreversibile per la ricorrente.

L'esclusione disposta nei confronti della ricorrente si pone in contrasto con il principio di proporzionalità che deve informare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost.

L'Amministrazione avrebbe potuto – e dovuto – acquisire d'ufficio la documentazione già in proprio possesso, o quanto meno attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare la sanzione espulsiva che, nel caso di specie, risulta del tutto sproporzionata rispetto alla pretesa carenza documentale.

La sproporzione è tanto più evidente considerando che:

- il titolo estero era già stato esaminato e ritenuto idoneo dalla medesima Amministrazione in occasione della precedente procedura GPS 2024/2026 a seguito di presentazione da parte del ricorrente di regolare domanda di inserimento/ aggiornamento GPS;
- la ricorrente aveva prestato servizio effettivo su posto di sostegno per l'intero anno scolastico 2024/2025, nonché nell'a.s. 2023/2024, in forza del medesimo titolo;
- la domanda di riconoscimento era pendente da oltre otto anni;
- il ricorrente aveva dichiarato nella domanda GPS tutti gli elementi necessari per l'individuazione del titolo e della

procedura di riconoscimento.

*

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE

Sussiste estrema gravità e urgenza

La presente istanza cautelare, anche monocratica, si rende necessaria per l'estrema gravità e urgenza della situazione, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio collegiale, in ragione:

- della **pubblicazione già avvenuta delle GPS definitive** della provincia di Reggio Calabria per il biennio 2026/2028 e dell'imminente avvio delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027, con conseguente impossibilità per il ricorrente di parteciparvi;
- della **perdita irreversibile delle opportunità lavorative** per l'intero anno scolastico 2026/2027, con grave pregiudizio economico per il ricorrente e il suo nucleo familiare;
- dell'**impossibilità di accumulare esperienza professionale e punteggio** non reintegrabili ex post, con effetti a cascata sulle future tornate GPS e sulle procedure di immissione in ruolo.

Sussiste il fumus boni iuris

ricorso presenta evidenti profili di fondatezza, come dimostrato:

- dalla giurisprudenza consolidata del TAR Lazio – Roma (sentenze n. 11415/2026, n. 23757/2025, n. 23758/2025, n. 12884/2025, n. 12717/2026) che, in fattispecie perfettamente sovrapponibili, ha accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti di esclusione dalle GPS per mancata allegazione del titolo estero già nella disponibilità dell'Amministrazione;
- dall'inequivocabile tenore degli artt. 18, comma 2, della

legge n. 241/1990 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, che impongono all'Amministrazione di acquisire d'ufficio i documenti già in proprio possesso;

- dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che impone l'attivazione del soccorso istruttorio in presenza di dichiarazioni incomplete;

- dalla palese contraddittorietà del comportamento amministrativo, che ha dapprima inserito la ricorrente nelle GPS 2024/2026 (e gli ha conferito incarichi di supplenza) in forza del medesimo titolo, per poi escluderlo per carenza documentale.

Il periculum in mora è in re ipsa.

Trattandosi di esclusione da graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza, il periculum in mora è in re ipsa: il perdurare dell'esclusione determina la perdita definitiva e irreversibile dell'attività lavorativa, dell'esperienza professionale e del relativo punteggio, oltre a un grave pregiudizio economico per la ricorrente e il suo nucleo familiare.

Si chiede pertanto che il Presidente del TAR adito, in via monocratica e con decreto inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., voglia disporre l'immediato reinserimento della ricorrente, con riserva, nella prima fascia delle GPS della provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, con tutte le connesse facoltà in ordine alla scelta delle sedi e alla partecipazione alle procedure di conferimento degli incarichi per l'a.s. 2026/2027, fissando contestualmente la camera di consiglio per la conferma collegiale.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

ricorre

Che il Tribunale adito Voglia

In via cautelare monocratica

Sospendere l'efficacia del decreto di esclusione impugnato e disporre l'immediato reinserimento del ricorrente, con riserva, nella prima fascia delle GPS della provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, con il punteggio spettante, e con ogni connessa facoltà in ordine alla scelta delle sedi e alla partecipazione alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027.

In via cautelare collegiale: confermare il decreto monocratico e disporre le medesime misure.

Nel merito: annullare il decreto di esclusione impugnato e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche accertando il diritto del ricorrente all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, con il punteggio spettante, per il biennio 2026/2028.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti sia in ragione del mancato riconoscimento sia in caso di riconoscimento del titolo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente nell'anno precedente ha prodotto un reddito familiare inferiore ad euro 40.978,92.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti

documenti:

A) Foliario;

1. Provvedimenti impugnati;
2. Titolo abilitazione conseguito all'estero;
3. Domanda di inserimento Gps per biennio 2026/2028;
4. Domanda di scelta delle sedi 2026.
5. Contratti stipulati su materia I fascia riserva negli aa.ss. 2023-2024 e 2024-2025;
6. O.M. 27/2026;
7. Richiesta accesso atti del 04.08.2026;
8. Giurisprudenza;
9. Esenzione pagamento CU;
10. Procura alle liti.

Ulteriori istanze istruttorie riservate. Isola
del Liri - Roma, 04.08.2026

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria Gps.

Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Reggio Calabria e Usr Calabria tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato,

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso
l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria
ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it nei siti *web*
individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti

controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri, 04.08.2026.

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone